



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE TECNICO

ORDINANZA DEL RESPONSABILE n. 7 / 2019

OGGETTO: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA IN VIA ZANIBONI PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEL PESCEGATTO 2019."

IL RESPONSABILE

VISTO che nelle date del 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 Giugno 2019 dalle ore 19,00 alle ore 00,00 in Via Zaniboni presso l'area interna del circolo ACLI sito in Via Zaniboni n.10 si terrà una manifestazione a carattere enogastronomico denominata " Festa del Pescegatto";

VISTA la richiesta presentata dall'Assessore Comunale Gozzi Anna presentata in data 01.06.2019 prot. 4144 al Comune di Dosolo ;

CONSIDERATO che per garantire il transito dei pedoni e dei ciclisti in Via Zaniboni in condizioni di sicurezza si rende necessaria l'istituzione di un divieto di transito e sosta sulla medesima via;

VISTO il parere favorevole dell'Ufficio di Polizia Locale per quanto riguarda le modifiche alla viabilità;

CONSIDERATA la necessità di garantire il transito dei pedoni e ciclisti in Via Zaniboni in condizioni di sicurezza;

RITENUTO di dover procedere al riguardo;

VISTO l' art. 7 del D.L. del 30/04/92 n° 285 del Nuovo Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione D.P.R. del 16/12/1992 n° 495;

ORDINA

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO TRANSITO E SOSTA IN VIA ZANIBONI DALLE ORE 19,00 ALLE ORE 00,00 DEI GIORNI 7,8,9,10,14,15,16 GIUGNO 2019;

- di posizionare preavvisi di sosta vietata almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del divieto stesso.

- di garantire il transito pedonale e l'accesso alle proprietà laterali-attività commerciali, in totale sicurezza.

ORDINA ALTRESI'

CHE gli organizzatori della manifestazione provvedano alla collocazione dei segnali atti ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente ed a coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione. Al termine della manifestazione dovrà essere ripristinata la segnaletica originaria vigente in loco.

DISPONE

-che la segnaletica sia attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

-che l'accesso e il transito siano assolutamente garantiti ai mezzi di soccorso.

-che la presente Ordinanza sia trasmessa al Servizio di Polizia Urbana del Comune di Dosolo ed alla Stazione Carabinieri di Viadana.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio informatico del Comune, negli altri luoghi pubblici ed applicata con i prescritti segnali stradali.

Contro i trasgressori saranno applicate le vigenti sanzioni previste dal Codice della Strada.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241 avverte che contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa ricorso straordinario al Capo dello Stato (Presidente della Repubblica).

Li, 04/06/2019

IL RESPONSABILE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)